



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1105 DEL 22/06/2021

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO INERENTE IL RINNOVO DODECENNALE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA AL 31.12.2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020, sono state approvate le "Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020".
- la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2555 del 14.12.2020, ha preso atto delle linee guida ministeriali e approvato le "Linee Guida regionali contenenti le modalità di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31.12.2020";
- con determinazione dirigenziale n. 2494 del 22.12.2020 l'Amministrazione Comunale ha approvato l'avviso pubblico inerente il rinnovo delle concessioni di posteggio di cui all'oggetto;
- ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento *de quo* è stata esperita con ogni mezzo in uso per una diffusa e tempestiva informazione in particolare mediante l'avviso sopracitato e con successiva nota prot. n. 9110 del 18.02.2021 notificata *brevi manu* agli operatori commerciali interessati al procedimento medesimo;

Dato atto che, ai sensi del punto 2.2 delle Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 1-2555 del 14.12.2020, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo previsto al 31.12.2020 è stato differito per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni di posteggio (ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2021), consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative;

Constatato che, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, il Servizio Attività Economiche, sulla base di quanto previsto dalle citate Linee Guida regionali, ha provveduto d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10.bis e 10 ter della legge regionale n. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti;

- b) sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento V.A.R.A. (Verifica annuale regolarità aree pubbliche). L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;
- c) iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva per l'attività di commercio su area pubblica;

Considerato che il mancato possesso dei requisiti prescritti dalla normativa citata entro il 30.06.2021 determina l'impossibilità di rinnovo della concessione del posteggio e/o dell'autorizzazione commerciale, con conseguente automatica revoca della concessione;

Appurato che a seguito del completamento dell'attività istruttoria condotta dal Servizio Attività Economiche sul possesso dei requisiti sopra descritti, si è provveduto ad effettuare notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. 241/1990, dei motivi ostativi al rinnovo della concessione a tutti quegli operatori mercatali che presentassero delle irregolarità da conformare;

Preso atto che, conseguentemente al protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 28-3109 del 16.4.2021, recante "Disposizioni eccezionali e temporanee in deroga ai capi I e II della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380" ha disposto le seguenti misure eccezionali di accompagnamento e supporto al comparto del commercio su area pubblica:

- riapertura del termine del 28 febbraio 2021, previsto al capo I della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 quale termine finale per gli adempimenti a carico delle imprese del commercio su area pubblica, ai fini della prova della regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali, consentendo alle stesse di presentare la documentazione necessaria ai fini dei controlli previsti dalla D.G.R. 22 marzo 2019, n. 10-8575, fino alla data del 30 giugno 2021;
- differimento del termine del 30 aprile 2021, previsto al capo I della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 quale termine finale per gli adempimenti comunali di controllo della regolarità delle imprese del comparto, alla data del 30 giugno 2021;
- la sospensione dell'applicazione della disposizioni di cui al Capo II, p. 2 della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 per la quale "il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore", nella parte in cui prevede la sanzione della sospensione dell'autorizzazione, fino alla data del 31 ottobre 2021;
- l'obbligo per gli operatori, in caso di irregolarità, di regolarizzare la propria posizione entro il termine del 31 ottobre 2021;

Preso atto che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19", all'art. 26 bis ha previsto la proroga della validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche per 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, prevista al 31 luglio 2021, salvo successivi interventi normativi;

Considerato che l'articolo sopra citato richiama espressamente il termine finale introdotto dall'art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020 (Legge n. 27/2020), disponendo quindi che le concessioni conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (cioè fino al 30 ottobre 2021), in deroga al termine finale del titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista;

Precisato, in merito alla procedura amministrativa di rinnovo delle concessioni, che:

- le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche, ed in particolare quelle attinenti le aree mercatali in scadenza il prossimo 31 dicembre 2020, sono rinnovate ai sensi

dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata dei prossimi 12 (dodici) anni e quindi con decorrenza fissata al 31.12.2032, sempre che i concessionari posseggano i requisiti richiesti dalla legge;

- le predette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea;
- la concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l'autorizzazione a suo tempo rilasciata, altresì mantenendo la validità delle presenze maturate con tale autorizzazione alle spunte nei mercati/fiere ai sensi di quanto previsto in materia dalla normativa di settore;
- il rinnovo di ogni singola concessione opererà *ope legis*, cioè indipendentemente dall'attività materiale dell'ufficio di revisione delle scadenze riportate sulla medesima, ma attivando in via prioritaria l'aggiornamento della scadenza di rinnovo nella banca dati comunale in uso, ed in via subordinata, l'aggiornamento verrà materialmente apportato sulla singola concessione e/o autorizzazione in possesso dal concessionario del posteggio;

Ritenuto di procedere con efficacia immediata al rinnovo d'ufficio delle concessioni di posteggio su aree pubblica in scadenza al 31.12.2020, i cui concessionari - come riportati nell'elenco A allegato alla presente determinazione - sono risultati in possesso dei requisiti di legge previsti ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata dei prossimi 12 (dodici) anni e quindi fino al 31.12.2032;

Ritenuto altresì, per effetto delle disposizioni di cui al D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, di prorogare la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020, i cui concessionari al 30.06.2021 presentano irregolarità del proprio titolo concessorio rispetto ai requisiti di legge previsti - come riportate nell'elenco B allegato alla presente determinazione - per la durata di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 luglio 2021);

Di dare atto che ai sensi della predetta normativa, al fine di garantire la continuità dell'attività e il sostegno del settore nel quadro emergenziale da Covid-19, i concessionari di posteggio riportati nell'elenco B allegato alla presente determinazione, conserveranno la validità della propria concessione nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica dei requisiti prescritti ai sensi delle disposizioni regionali dettate in materia di rinnovo delle concessioni di posteggio fino al 30 ottobre 2021, in deroga al termine finale del titolo concessorio e fermo restando l'eventuale maggiore durata prevista da ulteriori interventi normativi;

Tutto ciò premesso;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il D.M. del 25 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la D.G.R. n. 1-2555 del 14.12.2020;

Vista la D.G.R. n. 28-3109 del 16.4.2021;

Visto il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che sulla base di quanto previsto dalle citate Linee Guida regionali, con determinazione dirigenziale n. 2494 del 22.12.2020 da intendersi integralmente richiamata dal presente provvedimento, è stato avviato d'ufficio il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica, teso all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 1-2555 del 14.12.2020, con le "Linee Guida regionali contenenti le modalità di rinnovo delle concessioni di posteggio per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in scadenza entro il 31.12.2020;
3. Di dare atto che, conseguentemente al protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 28-3109 del 16.4.2021 ha disposto le seguenti misure eccezionali di accompagnamento e supporto al comparto del commercio su area pubblica:
 - riapertura del termine del 28 febbraio 2021, previsto al capo I della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 quale termine finale per gli adempimenti a carico delle imprese del commercio su area pubblica, ai fini della prova della regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali, consentendo alle stesse di presentare la documentazione necessaria ai fini dei controlli previsti dalla D.G.R. 22 marzo 2019, n. 10-8575, fino alla data del 30 giugno 2021;
 - differimento del termine del 30 aprile 2021, previsto al capo I della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 quale termine finale per gli adempimenti comunali di controllo della regolarità delle imprese del comparto, alla data del 30 giugno 2021;
 - la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al Capo II, p. 2 della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 per la quale "il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore", nella parte in cui prevede la sanzione della sospensione dell'autorizzazione, fino alla data del 31 ottobre 2021;
 - l'obbligo per gli operatori, in caso di irregolarità, di regolarizzare la propria posizione entro il termine del 31 ottobre 2021;
4. Di dare atto che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19", all'art. 26 bis ha previsto:
 - la proroga della validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche per 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, prevista ad oggi al 31 luglio 2021;
 - il richiamo al termine finale introdotto dall'art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020 (Legge n. 27/2020), disponendo quindi che le concessioni conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (cioè fino al 30 ottobre 2021), in deroga al termine finale del titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista;
5. Di procedere con efficacia immediata al rinnovo d'ufficio delle concessioni di posteggio sulle aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e delle Linee Guida regionali di cui al D.G.R. n. 1-2555 del 14.12.2020, i cui concessionari - come riportati nell'elenco A allegato alla presente determinazione - sono risultati in possesso dei requisiti di legge previsti ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata dei prossimi 12 (dodici) anni e quindi fino al 31.12.2032;

6. Di prorogare, per effetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 28-3109 del 16.4.2021 e al D.L. 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020, i cui concessionari al 30.06.2021 presentano irregolarità del proprio titolo concessorio rispetto ai requisiti di legge previsti - come riportate nell'elenco B allegato alla presente determinazione - per la durata di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 luglio 2021);
7. Di dare atto che la proroga di validità delle concessioni di posteggio di cui al punto precedente, prevede che i suddetti concessionari:
 - conservino la validità della propria concessione nelle more della conclusione delle procedure amministrative di verifica dei requisiti prescritti ai sensi delle disposizioni regionali dettate in materia di rinnovo delle concessioni di posteggio fino al 30 ottobre 2021, in deroga al termine finale del titolo concessorio e fermo restando l'eventuale maggiore durata prevista da ulteriori interventi normativi;
 - provvedano con urgenza alla conformazione delle irregolarità segnalate dal Servizio Attività Economiche mediante notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. 241/1990 in merito ai motivi ostativi al rinnovo della concessione di posteggio entro il termine del 30.10.2021, trasmettendo la relativa documentazione di regolarizzazione della propria posizione al Servizio Attività Economiche;
8. Di dare atto che, salvo successive modifiche normative in materia, la permanenza di motivi ostativi al rinnovo alla data del 30.10.2021, comporterà la revoca della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione commerciale, con il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività di vendita sul mercato a partire dal 01.11.2021;
9. Di precisare, in merito alla procedura amministrativa di rinnovo delle concessioni, che:
 - le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche, ed in particolare quelle attinenti le aree mercatali in scadenza il prossimo 31 dicembre 2020, sono rinnovate ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ministeriali e regionali, per la durata dei prossimi 12 (dodici) anni e quindi con decorrenza fissata al 31.12.2032, sempre che i concessionari posseggano i requisiti richiesti dalla legge;
 - le predette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea;
 - la concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l'autorizzazione a suo tempo rilasciata, altresì mantenendo la validità delle presenze maturate con tale autorizzazione alle spunte nei mercati/fiere ai sensi di quanto previsto in materia dalla normativa di settore;
 - il rinnovo di ogni singola concessione opererà *ope legis*, cioè indipendentemente dall'attività materiale dell'ufficio di revisione delle scadenze riportate sulla medesima, ma attivando in via prioritaria l'aggiornamento della scadenza di rinnovo nella banca dati comunale in uso, ed in via subordinata, l'aggiornamento verrà materialmente apportato sulla singola concessione e/o autorizzazione in possesso dal concessionario del posteggio;
10. Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, né alcuna partecipazione alle spese organizzative o erogazione di contributi;
11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2 lett. b) ed art. 21 della Legge 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/71 e s.m.i..

Di esprimere sul presente atto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

*Il Dirigente del Settore Sviluppo e
Gestione del Territorio*
Nicola Palla / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)